

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Convegno di studio e approfondimento

2016 **Nuovo**
Accordo Stato Regioni
RSPP

Aspetti normativi

Relatore: Rocco Vitale

Decreto Legislativo
626/1994

Nessuna formazione per
RSPP - ASPP

Decreto Legislativo
195/2003



Denunce
Corte Giustizia

Tra le
denunce
quella di
AiFOS

Accordo Stato Regioni
26 gennaio 2006

Decreto
Legislativo
81/2008

Nuovo Accordo
Stato Regioni
7 luglio 2016



Soggetti formatori

Ai soggetti formatori «*ope legis*» si aggiungono quelli definiti dall'Accordo. Una novità fondamentale riguarda gli Enti Bilaterali.

Specifiche

Specifiche per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici.

- Definizione organismi paritetici: “*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, [...]*” art. 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008



Requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la **rappresentatività**, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:


1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

Questi criteri valgono anche per le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori



Un Organismo paritetico valido e riconosciuto

AiFOS



L'Accordo richiama, puntualmente, il ruolo degli organismi paritetici che sono soggetti formatori e di aggiornamento solo per lo **specifico settore di riferimento**



Esclusi dagli Accordi gli «Enti Bilaterali»

L'Accordo del 7 luglio 2016 non prevede nessun richiamo agli «Enti bilaterali»
Il medesimo Accordo modifica Accordi Precedenti

Datori di Lavoro - Accordo 21 dicembre 2011

Punto 1. Soggetti formatori, lettera h)

~~«gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2 comma 1 lettera ee), del D. Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/08»~~

NOTA IN PREMESSA

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ~~gli enti bilaterali~~ e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.



Esclusa la collaborazione con gli «Enti Bilaterali»

Formazione Lavoratori, Preposti, Dirigenti - Accordo 21 dicembre 2011

PREMESSA

in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D. Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione ~~agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e~~ agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte ~~dell'ente bilaterale o~~ dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata ~~agli enti bilaterali o~~ agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro ~~dall'ente bilaterale o~~ dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.



Soppressi i riferimenti agli «Enti Bilaterali»

Nuovo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. Punto 12.10

-

Linee applicative - Accordo 25 luglio 2012-

«Si rappresenta, inoltre che **devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti** nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).

Attrezzature - Accordo 22 febbraio 2012

Punto 1. Soggetti formatori, lettera i)

- Sono soppressi gli enti bilaterali come soggetti formatori.



Associazioni: soggetto formatore

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici, **possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente** o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate dalle Regioni.

Il Responsabile del Progetto Formativo rappresenta AiFOS

The logo for AiFOS, featuring the letters 'AiFOS' in a bold, serif font. The 'i' is lowercase and has a red dot above it. The 'A', 'F', 'O', and 'S' are uppercase.

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale di
Categoria
Svolge direttamente
la formazione, emette e ne
firma gli Attestati.



AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Convegno di studio e approfondimento

2016 **Nuovo**
Accordo Stato Regioni
RSPP

e-Learning

Nuove regole per tutti

- Abolito l'Allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011
- **Allegato II** (Accordo 07/07/2016) che sostituisce il precedente
- Per i corsi in materia di salute e sicurezza **la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista** da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato II.



Profili di competenze per la gestione della formazione in e-Learning

Responsabile

Coordinatore scientifico del corso:

profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo.

- Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Deve essere in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 06/03/2013




Profili di competenze per la gestione della formazione in e-Learning

Mentor / tutor del contenuto

Esperto dei contenuti in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 06/03/2013

- Assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti.
- Fornisce chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.



Profili di competenze per la gestione della formazione in e-Learning

Tutor di processo

Esperto che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative

- alla piattaforma,
 - alle dinamiche di interazione
 - di interfaccia
- con i discenti facilitando l'accesso
- ai diversi ambienti didattici
 - ai contenuti,
 - la dinamica di apprendimento,
 - monitoraggio e valutazione
 - efficacia delle soluzioni adottate

Sviluppatore della piattaforma

Esperto che ha il compito di

- sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata,
- organizzare gli elementi tecnici e metodologici,
- garantire le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).



Riepilogo corsi erogabili in e-Learning (e non)

- **Lavoratore** **Formazione Generale**
Formazione specifica-Basso
- **Preposto** **Formazione da punto 1 a 5**
- **Dirigente** **Tutto il corso**
- **R.L.S.** **NO** **Salvo Accordi Contrattuali**
- **Datore di Lavoro** **Modulo 1 e Modulo 2**
- **RSPP – ASPP** **Modulo «A»**
- **Addetto Primo Soccorso** **NO**
- **Addetto Prevenzione incendi** **NO**
- **Coordinatore sicurezza** **Modulo Giuridico-Normativo**



Per ogni corso un progetto

Una apposita scheda del progetto del corso dovrà essere resa disponibile ad ogni utente.

- All'atto dell'iscrizione dichiara di prenderne visione e accettazione

Nomi di tutti i collaboratori

- Coordinatore scientifico
- Mentor/tutor
- Tutor di processo
- Sviluppatore della piattaforma
- Docenti, formatori, autori
*in possesso dei requisiti
previsti dal D.l. 6 marzo 2013*



AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Convegno di studio e approfondimento

2016 **Nuovo**
Accordo Stato Regioni
RSPP

**Metodologia
e progettazione**

Profili di competenza

Per RSPP e ASPP
Ma utili per i soggetti della sicurezza

Bisogni formativi

Aree di competenza
Progettazione Modulo B

Il Progetto formativo

Obiettivi specifici e risultati attesi
Contenuti dell'unità didattica
Strategie formative e metodologie
Documento progettuale

Verifiche

In itinere
Finali di apprendimento



Le aree di competenza

Si tratta di un allineamento alle già note «tre aree tematiche» previste per i formatori dal D.l. 6 marzo 2013 che vengono arricchite.

1. Conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell'organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi).
2. Capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale.
3. capacità relazionali, comunicative, per adempiere alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.



Il Modulo B comune

Le 12 Unità Didattiche previste dal «Modulo B Comune» indicano gli argomenti da affrontare.

Elementi del Progetto per l'azione formativa:
L'articolazione delle ore nella scelta dei tempi e dei contenuti

- Tener conto delle conoscenze acquisite
- Sviluppare le capacità di problem solving
- Fornire strumenti operativi di gestione dei rischi
- Evidenziare il ruolo dei comportamenti
- Sviluppare relazioni orientate alla prevenzione dei rischi



Obiettivi

Gli obiettivi sono correlati con i «risultati attesi»

Devono essere semplici e misurabili quali:

- Traferire competenze
- Illustrare norme e processi
- Illustrare documenti e leggi
- Far conoscere metodi e procedure
- Far acquisire competenze e capacità
- Fornire strumenti di analisi
- Definire le strategie e i sistemi

Il percorso formativo si basa sugli obiettivi



SAPERE

SAPER FARE

SAPER ESSERE



Contenuti

In molte unità didattiche l'Accordo indica la tipologia dell'argomento da trattare.

I contenuti non sono riportati nel dettaglio. Sarà in sede di progettazione del corso che verranno definiti in coerenza con l'analisi del bisogno formativo.

La formazione specifica riguarda un determinato argomento

Vi è però l'esigenza di formare i soggetti della sicurezza con competenze trasversali per lo svolgimento di ruoli strategici in azienda.



Strategia formativa

Definire una strategia formativa significa:

- a) Identificare le metodologie
- b) Predisporre gli strumenti più idonei

L'approccio da utilizzare è quello andragogico in riferimento alla formazione ed al coinvolgimento degli adulti.

Le metodologie didattiche attive si basano sull'apprendimento esperienziale e relazionale.

Capacità di analisi e soluzioni dei problemi.



Metodologia didattica



Lavori di gruppo



casi di studio



simulazioni



Il «Documento progettuale»

Il progetto formativo viene redatto dal «Soggetto formatore» e contiene la descrizione delle specifiche:

- del percorso formativo
- delle modalità di realizzazione
- per il controllo e le verifiche

AiFOS quale soggetto formatore ha elaborato un documento progettuale che viene allegato, e ne forma parte integrante, di ciascun corso che viene erogato.



Verifiche in itinere e verifiche finali

L'apprendimento rappresenta una prima evidenza del raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze acquisite durante il corso in relazione a:

- conoscenze tecniche e metodologiche
- capacità di analisi e di decisione
- trasferimento di conoscenze e competenze

Indicazioni di lavoro:

- Utilizzare i test nelle prove in itinere
- Simulazione e project work nella prova finale

Valutazione complessiva con criteri dei vari pesi da attribuire alle verifiche per una valutazione globale.

